



C O M U N E D I F I C U L L E

PROVINCIA D I T E R N I

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA COMPARTECIPAZIONE
ALL' ADDIZIONALE I.R.P.E.F.**

Approvato con delibera C.C. n. 03 del 16/03/2007

INDICE

ART. 1: Oggetto del Regolamento

ART. 2: Determinazione dell'aliquota

ART. 3: Disciplina della riscossione

ART. 4: Pubblicità del regolamento e degli atti

ART. 5: Rinvio dinamico

ART. 6: Tutela dei dati personali

ART. 7: Rinvio ad altre disposizioni

ART. 8: Entrata in vigore del regolamento

ARTICOLO 1

"OGGETTO DEL REGOLAMENTO"

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina la compartecipazione all'addizionale IRPEF di cui all'art. 48 comma 10 della Legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazioni. variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale

ARTICOLO 2

"DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA"

1. Con il presente regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, e successive modificazioni, il **Comune di Ficulle**, con **decorrenza dal 1° gennaio 2007**, determina che la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non può eccedere, complessivamente, 0,8 punti percentuali.

ARTICOLO 3

"DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE"

1. In relazione al disposto dell'art.1, comma 143. ultimo periodo, della legge 27/12/2006, n.296, il presente regolamento sarà integrato dopo l'emanazione del decreto ministeriale di attuazione della disciplina del versamento diretto dell'addizionale ai Comuni.

ARTICOLO 4

"PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI"

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07/08/1990, n.241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11/02/2005, n.15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 5

"RINVIO DINAMICO"

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ARTICOLO 6

"TUTELA DEI DATI PERSONALI"

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ARTICOLO 7

"RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI"

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

ARTICOLO 8

"ENTRATA IN VIGORE"

1. Il presente regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2007, unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal Consiglio comunale nella seduta del _____ con atto n. _____;
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;
- è entrato in vigore il _____

Data _____

Il Segretario Comunale
